

ESSENTE



03961 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE Rel. Consigliere

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

EQUA RIPARA-
ZIONE PER
VIOLAZ. DEL
TERMINI RA-
GION. DEL
PROCESSO

Ud. 18/10/2012 - PU

R.G.N. 29553/2011

Rep.

Ud. 3961

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29553-2011 proposto da:

IPPOLITO PASQUALE PPLPQL46D12G834P, IPPOLITO ANNA
PPI.NNA36E63G834X, IPPOLITO ANTONIETTA
PPI.NN148L50G834I, IPPOLITO LUIGI PPLLGU52P01A717R,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo
studio dell'avvocato GAETA ALESSANDRO, rappresentati e difesi
dall'avvocato PETRONI DAIBERTO giusta procura a margine del
ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

6892
12



- intimato -

avverso il decreto n. 4308/11 Rep. della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 30/09/2011, depositato il 20/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito l'Avvocato Gaeta Alessandro (delega avvocato Petrone Daiberto) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo.

Svolgimento del processo

1. - Con decreto depositato in data 20 ottobre 2011 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da Ippolito Luigi ed altri, in relazione alla durata, ritenuta non ragionevole, di un processo civile iniziato nell'ottobre dell'anno 1983 e ancora in corso, in grado di appello, alla data della domanda,, condannava l'amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti in solido della somma di € 22.000,00, oltre interessi e spese processuali.

1.1 - A fondamento della decisione, la Corte di merito determinava in anni ventidue il periodo eccedente la ragionevole durata; attribuiva € 1.000,00 per ogni anno di ritardo, e stabiliva che l'importo dovesse essere complessivamente attribuito, trattandosi di diritto già entrato a far parte del dante causa dei ricorrenti..

1.2 - Per la cassazione di tale decreto ricorrono gli Ippolito, deducendo due motivi.

Il Ministero della Giustizia non svolge attività difensiva.

Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.



Motivi della decisione

2 – Con il secondo motivo, da esaminarsi in via prioritaria, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 e dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la corte di merito erroneamente ritenuto che gli stessi avessero agito *iure hereditatis*, avendo in realtà fatto valere il diritto all'equa riparazione spettante a ciascuno di loro, per aver personalmente partecipato, *ab initio*, al giudizio presupposto.

La censura è fondata, in quanto dall'esame degli atti emerge che la domanda di equa riparazione era stata avanzata *iure proprio* da ciascun ricorrente, laddove il riferimento all'azione "in qualità di credi", che evidentemente ha tratto in inganno la Corte territoriale, non si riferisce alla domanda di equa riparazione, bensì a quella avanzata davanti al Tribunale di Salerno per rivendicare i diritti derivanti dall'espropriazione di un fondo appartenente al loro dante causa Ippolito Donato.

3 - Il decreto impugnato deve quindi essere cassato in relazione ai motivi accolti.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c..

Avuto riguardo alla durata non ragionevole del giudizio presupposto, ed applicando il criterio adottato dalla stessa Corte di appello, congruo e, del resto, non contestato, va liquidata la somma di € 22.000,00 per ciascun ricorrente, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano – applicandosi al presente giudizio di legittimità i criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012 - come da dispositivo .



P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di € 22.000,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in € 1.140,00, di cui € 50 per esborsi, € 600,00 per diritti ed € 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in € 1.900,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 18 ottobre 2012.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

18 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario